

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 117 del 18 luglio 2023

INTERVENTI REGIONALI A TUTELA DELLE DONNE AFFETTE DA ENDOMETRIOSI

Art. 1 (Finalità e oggetto)

L'articolo indica le finalità e l'oggetto della legge, che è diretta a migliorare la tutela della salute e delle condizioni di vita delle donne affette da endometriosi.
Le disposizioni contenute in tale articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Registro regionale elettronico dell'endometriosi)

L'articolo dispone l'istituzione del Registro regionale elettronico dell'endometriosi (REE) presso l'Agenzia regionale sanitaria (ARS).
Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto i dati che il medesimo REE deve contenere sono estrapolabili da quelli già a disposizione del Servizio sanitario regionale. E' previsto, inoltre, l'obbligo dei soggetti dello stesso Servizio sanitario regionale e dei soggetti privati accreditati di collaborare alla raccolta e all'aggiornamento di tali dati.

Art. 3 (Linee guida e regolamento della tenuta del REE)

L'articolo demanda alla Giunta regionale l'approvazione delle linee guida per il percorso diagnostico terapeutico multidisciplinare, la disciplina dell'organizzazione della rete regionale dell'endometriosi nonché l'adozione del regolamento per la tenuta del Registro regionale elettronico dell'endometriosi.
Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché si limitano a specificare le competenze della Giunta regionale e ad individuare i soggetti da coinvolgere prima dell'adozione dei relativi atti.

Art. 4 (Rete regionale dell'endometriosi)

L'articolo definisce le competenze della Giunta regionale in merito alla promozione e al coordinamento dell'istituzione e dell'organizzazione della Rete regionale dell'endometriosi per la prevenzione, la diagnosi e la cura della patologia.
Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto il ruolo della Regione è limitato alla promozione e al coordinamento e in quanto negli enti del Servizio sanitario regionale risultano già disponibili le risorse umane, organizzative e strumentali necessarie.

Art. 5
(Formazione)

L'articolo prevede che la Regione, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale, individui interventi specifici sull'endometriosi.

Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto i medesimi interventi rientrano nell'ordinaria attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale.

Art. 6
(Comitato tecnico-scientifico regionale dell'endometriosi)

L'articolo istituisce, presso l'ARS, il Comitato tecnico-scientifico regionale dell'endometriosi e ne definisce la composizione e le attività.

Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché la partecipazione al Comitato, per espressa previsione, non dà diritto a corresponsione di compensi comunque denominati o a gettoni di presenza e poiché le attività di supporto al medesimo Comitato possono essere espletate dal personale già in servizio presso l'ARS.

Art. 7
(Riconoscimento dell'apporto degli enti del Terzo settore)

L'articolo riconosce e valorizza la rilevanza sociale dell'apporto degli enti del Terzo settore che si occupano dell'endometriosi.

Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si limitano a prevedere forme di partecipazione alle attività disciplinate dalla legge.

Art. 8
(Iniziativa in occasione della giornata mondiale dell'endometriosi)

L'articolo stabilisce la promozione di iniziative di sensibilizzazione in occasione della Giornata mondiale dell'endometriosi e la possibilità, per la Regione, di concedere il patrocinio gratuito alle iniziative degli enti pubblici e del Terzo settore.

Le disposizioni contenute in tale articolo comportano un onere finanziario limitato, da contenere nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 13.

Art. 9
(Settimana regionale dell'endometriosi)

L'articolo istituisce la Settimana regionale dell'endometriosi, in occasione della quale la Regione promuove e realizza campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte principalmente alle adolescenti e alle giovani donne per una diagnosi precoce della patologia.

Le disposizioni contenute in tale articolo comportano un onere finanziario da contenere nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 13.

Art. 10
(Disposizioni per la protezione dei dati personali)

L'articolo dispone che gli interventi previsti dalla legge sono attuati nel rispetto delle disposizioni statali e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11
(Disposizioni transitorie)

L'articolo contiene le disposizioni di prima applicazione della legge. Prevede, in particolare, che la Giunta regionale attua gli adempimenti di cui all'articolo 3 e all'articolo 6 rispettivamente entro centoventi giorni e novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12
(Clausola valutativa)

L'articolo contiene la clausola valutativa.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 dell'articolo 13 autorizza, nel triennio di riferimento, la spesa complessiva di euro 114.500,00, di cui euro 14.500,00 per l'anno 2023 ed euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da iscrivere nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

La quantificazione di tale spesa è stata effettuata tenendo conto del fatto che per l'attivazione del registro elettronico e della rete regionale dell'endometriosi sono sufficienti le risorse umane, organizzative e strumentali già disponibili e che, inoltre, per le iniziative, è prevista la collaborazione degli enti del Terzo settore e degli enti del Servizio sanitario.

La spesa per le iniziative previste dagli articoli 8 e 9, inoltre, è stata quantificata sulla base di analoghe iniziative realizzate con riferimento ad altre patologie.

L'importo del 2023, poi, è quantificato tenendo conto del fatto che, per tale anno, non dovranno essere sostenute le spese concernenti la Giornata Mondiale dell'endometriosi, che si celebra nel mese di marzo.

Il comma 2 dell'articolo 13 indica la copertura della spesa, per gli anni 2023 e 2024, a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", e per l'anno 2025, a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato". Per tale anno, infatti, è previsto un risparmio sulla copertura assicurativa contro i rischi derivanti da incendi, furti, rapine, responsabilità civile ed infortuni.

I commi 3 e 4 dell'articolo 13 stabiliscono che, per gli anni successivi al 2025, la spesa è autorizzata con le relative leggi di bilancio e che alla Giunta spetta effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Sintesi degli effetti finanziari sulla base della verifica di disponibilità al 19 giugno 2023

Testo unificato "Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi" delle proposte di legge:
n. 107/22 "Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi e istituzione del registro"
n. 108/22 "Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi"

SPESA PREVISTA						COPERTURA												
Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione	Disponibilità Competenza 2023	Riduzione 2023 a copertura oneri PDL	Disponibilità Competenza 2024	Riduzione 2024 a copertura oneri PDL	Disponibilità Competenza 2025	Riduzione 2025 a copertura oneri PDL	Anni successivi
6	7	1	CNI	4.500,00	50.000,00	50.000,00	20	3	1	220030097	Fondo Speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi	4.500,00	4.500,00	420.000,00	50.000,00			leggi di bilancio
							1	3	1	201030030	Spese per la copertura assicurativa contro i rischi derivanti da incendi, furti, rapine, responsabilità civile ed infortuni - Spesa obbligatoria					646.757,68	50.000,00	leggi di bilancio
Totale complessivo				4.500,00	50.000,00	50.000,00							4.500,00		50.000,00		50.000,00	

Art.14 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo si limita a prevedere l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.